COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Revisione n° 03

Elaborazione
dr. Roberto Fier
Studio di consulenza ambientale
Via Roma, 9 - Sernaglia della Battaglia (TV)

Collaborazione
ing. Sergio Pavan

Dicembre 2007

I N D I C E

TITOLO I **3**

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE **3**

CAPO I 3
ASPETTI GENERALI 3
Art. 1 - Campo di applicazione *3*
Art. 2 - Competenze del Comune *3*
Art. 3 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta *4*
Art. 4 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti *4*
Art. 5 - Limiti delle immissioni sonore *5*
Art. 6 - Rilevamento del rumore *5*
CAPO II 6
SITUAZIONI PARTICOLARI 6
Art. 7 - Valori limite per sorgenti ed attività particolari *6*
Art. 8 - Definizioni *6*
Art. 9 - Sistemi di allarme *6*
Art. 10 - Pubblici esercizi *6*
Art. 11 - Nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno o all'esterno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande *7*
Art. 12 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo *7*
Art. 13 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili *7*
Art. 14 - Procedure e casi particolari per i cantieri edili, stradali ed assimilabili *8*
Art. 15 - Attività temporanea di escavazione e/o trattamento di inerti *9*
Art. 16 - Impiego di macchine per giardinaggio su suolo privato *9*
Art. 17 - Pubblicità fonica *9*
Art. 18 - Fuochi d'artificio e razzi *10*
Art. 19 - Attività sportive e ricreative *10*
Art. 20 - Attività sportive svolte in impianti fissi *10*
Art. 21 - Svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo *10*
Art. 22 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere *11*
Art. 23 - Limiti ed orari per le manifestazioni a carattere temporaneo *11*
Art. 24 - Aree agricole, forestali e a bosco *12*
Art. 25 - Deroghe *12*

TITOLO II **13**

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA **13**

Art. 26 - Valutazione previsionale di impatto acustico *13*
Art. 27 - Valutazione previsionale di clima acustico *13*
Art. 28 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche *15*
Art. 29 - Requisiti acustici degli edifici *15*
Art. 30 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio *17*

TITOLO III **18**

CONTROLLI E SANZIONI **18**

Art. 32 - Controlli e verifiche *18*
Art. 33 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale *18*
Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti *18*
Art. 35 - Periodo transitorio *19*
Art. 36 - Abrogazione norme precedenti *19*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999 n. 21.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. e gli art. 844, 1170, 1172, 2043 del C.C.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici;
b) l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli autorizzativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
f) Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
g) la regolamentazione delle emissioni sonore derivanti dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per attività sportive o ricreative, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, per i cantieri edili e per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari, per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale, nonché il nulla osta per attività

complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

i) la definizione dei criteri di controllo della documentazione fornita da ditte e da privati, pertinente la protezione dal rumore ed i requisiti acustici passivi degli edifici, necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di titoli autorizzativi, licenze o provvedimenti comunali.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

Le richieste di autorizzazione e/o nulla osta previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, se non diversamente specificato nel presente Regolamento, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni e/o nulla osta vengono rilasciate con atto redatto dall'Ufficio Tecnico.

Art. 4 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) in funzione delle zone di appartenenza, come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" secondo le modalità fissate dal D.M. Ambiente 14 novembre 1997, sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 5 - Limiti delle immissioni sonore

I livelli di immissione sonora ammissibili (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno) per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" secondo le modalità fissate dal D.M. Ambiente 14 novembre 1997, sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 6 - Rilevamento del rumore

Il parametro di riferimento per la determinazione del livello di rumore in un intervallo temporale definito è il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [$Leq_{(A)}$] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi, nonché per le caratteristiche della strumentazione per la determinazione dei livelli di rumorosità ambientale, si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998 e s.m.i.

CAPO II
SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 7 – Valori limite per sorgenti ed attività particolari

Quanto non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite di seguito indicati.

Art. 8 - Definizioni

Ai fini della presente Regolamento si intende per:

a) *attività temporanea*: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

b) *presenza di rumore a tempo parziale*: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 9 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 5 minuti.

Art. 10 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi art. 2 della L. 447/95. Tale relazione di impatto acustico, deve indicare:

a) la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;

b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;

c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente

abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

d) il Comune e le altre Autorità di controllo possono richiedere od effettuare la verifica acustica sperimentale ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

e) in caso di superamento dei limiti, i costi per le verifiche di cui al comma precedente sono a carico del titolare del pubblico esercizio.

f) i requisiti acustici passivi richiesti agli elementi edilizi di separazione fra distinte unità immobiliari di uno stesso edificio aventi differente destinazione d'uso vanno riferiti ai valori più restrittivi delle pertinenti categorie definite nella Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 11 - Nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno o all'esterno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari (nei limiti e negli orari definiti all'art. 23), oltre a dover presentare la relazione di impatto acustico di cui all'articolo precedente, devono richiedere all'Ufficio Tecnico specifico nulla osta.

Art. 12 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo fissati con DPCM 14 novembre 1997, si applicano i limiti previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n.215 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.).

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi - per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento.

Per tutti i macchinari e le apparecchiature il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego.

Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali:

a) *periodo di vigenza dell'ora legale:* dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00;

b) *periodo di vigenza dell'ora solare:* dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.

Sia per il periodo dell'ora legale che dell'ora solare, per il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 7.00 alle 12.00.

Nella domenica e in tutti i giorni festivi è esclusa ogni attività rumorosa.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 $dB_{(A)}$ riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 15 minuti (dipendente dal ciclo operativo dei macchinari analizzati) rilevato ad 1 metro dalla facciata degli edifici residenziali limitrofi.

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui all'art. 6, con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 14 – Procedure e casi particolari per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

a) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, comportanti lavorazioni disturbanti e comunque attività rumorose, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti articoli è soggetto a preventiva comunicazione da presentarsi al competente Ufficio Tecnico.

b) La comunicazione deve essere presentata 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tecnico e allegando la documentazione in esso prevista. Il modello contiene anche la dichiarazione che il richiedente è a conoscenza del presente Regolamento e delle sanzioni previste.

c) L'Ufficio Tecnico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego.

d) Per quel che riguarda le DIA, le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

e) Ai cantieri edili o stradali o assimilabili da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di

pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

f) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività.

g) Ai cantieri edili, stradali e assimilabili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

h) Secondo quanto previsto anche dall'art. 25 del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico può autorizzare deroghe temporanee, e comunque a carattere del tutto eccezionale, ai cantieri che, pur adottando tutte le misure di contenimento del rumore possibili, non riuscissero a garantire il rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti articoli. A tal fine dovrà essere richiesta giustificata richiesta di deroga all'Ufficio Tecnico, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando documentazione idonea a dimostrare le misure messe in atto per contenere al minimo il rumore e quindi il disturbo, gli elementi che impediscono il rispetto dei limiti, la durata per la quale si richiede la deroga.

Art. 15 - Attività temporanea di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzativo del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 16 - Impiego di macchine per giardinaggio su suolo privato

L'impiego di macchine da giardinaggio ed altri attrezzi a motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00; i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Art. 17 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla

normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare il limite massimo di emissione di 70 $dB_{(A)}$ rilevato a 1 m dalla facciata degli edifici.

Art. 18 - Fuochi d'artificio e razzi

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 19 - Attività sportive e ricreative

Le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Sindaco o dall'Ufficio Tecnico se delegato, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 20 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso gli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 22.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle 6.00.

Le manifestazioni sportive possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 23.00. L'Ufficio Tecnico può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto, comprensivi di prove e gare.

Le deroghe di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti all'Ufficio Tecnico. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

Per quanto attiene le attività motoristiche, di qualsiasi tipo e genere, le prescrizioni del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 si intentono estese anche ai circuiti ed ai tracciati di esclusivo uso privato o non aperti al pubblico.

Art. 21 - Svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo

Le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale e/o ricreativo a carattere temporaneo potenzialmente rumorose possono essere svolte esclusivamente in aree idonee allo scopo ed individuate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo presso pubblici esercizi è subordinato al soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 22- Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 23 - Limiti ed orari per le manifestazioni a carattere temporaneo

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni a carattere temporaneo potenzialmente rumorose è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella.

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o capienza)	DURATA DELLA SINGOLA MANIFEST.	N. MASSIMO DI GG. PER SITO/ANNO	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFEREN-ZIALE
1	**Concerti importanti all'aperto** (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	<=3 giorni	6	dalle 15 alle 24	non si applica
2	**Concerti importanti al chiuso** (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	<=3 giorni	10	dalle 15 alle 24	non si applica
3	**Concerti all'aperto o al chiuso** (ad es. nei chiostri estivi)	<1000	<=3 giorni	14	dalle 15 alle 24	estensione del differenziale diurno di 5 $dB_{(A)}$ fino alle 24
4	**Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali** esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	-	<=14 giorni	<=14	24	estensione del differenziale diurno di 5 $dB_{(A)}$ fino alle 24

5	**Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali** esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	-	-	>14	/	non derogabile
6	**Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata** con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.	>1000	≤ 15 giorni	illimitato	9 – 13 15 – 24	non si applica

Per tutte le attività non comprese nella sopra riportata tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dell'attività, dovrà indirizzare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico specifica domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere del Responsabile di vigilanza, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 24 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, boschive ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 25 - Deroghe

L'Ufficio Tecnico può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzativo del Sindaco, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 26 - Valutazione previsionale di impatto acustico

Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di permesso di costruire, ovvero su richiesta dell'Ufficio Tecnico, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade, definite nelle seguenti tipologie: tipo A autostrade, tipo B strade extraurbane principali, tipo C strade extraurbane secondarie, tipo D strade urbane di scorrimento, tipo E strade urbane di quartiere, tipo F strade locali;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di cui al punto b), il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i., estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

La valutazione previsionale di impatto acustico va presentata anche per ottenere:

a) il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
b) i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportati;
c) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Art. 27 - Valutazione previsionale di clima acustico

Unitamente alla richiesta del permesso di costruire i soggetti titolari di progetti devono presentare all'Ufficio Tecnico una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

a) scuole ed asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi edifici residenziali prossimi ad infrastrutture, attività ed opere indicate nella tabella sotto indicata, secondo le distanze ivi previste:

Distanza minima dell'edificio residenziale da	**Valore della distanza entro la quale è richiesta la valutazione di clima acustico**
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50 metri
Impianti sportivi e ricreativi	80 metri
Attività produttive industriali	100 metri
Attività produttive artigianali	50 metri
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200 metri
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50 metri
Depuratore comunale	150 metri
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	– 50 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; – 20 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; – 10 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai Permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

Art. 28 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

Art. 29 - Requisiti acustici degli edifici

Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti abitativi è uno dei requisiti che concorrono al conseguimento di un adeguato comfort abitativo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo.

Le opere devono essere concepite e costruite in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Gli "ambienti abitativi" sono classificati, dalla normativa vigente, in sette categorie (definite nella Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997), per le quali deve essere raggiunto un livello prestazionale minimo in termini di indice mononumerico di valutazione del potere fonoisolante apparente delle partizioni di distinte unità immobiliari (R'_w), di indice mononumerico di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) e di indice mononumerico di valutazione del livello del rumore di calpestio normalizzato ($L'_{nT,w}$).

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro componenti.

Categorie di cui alla Tab. A Del D.P.C.M. 5/12/97	PARAMETRI E LIVELLI PRESTAZIONALI		
	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
1. D	55	45	58
2. A,C	50	40	63
3. E	50	48	58
4. B, F, G	50	42	55

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.

Il livello prestazionale minimo in termini di indice mononumerico di valutazione del potere fonoisolante apparente delle partizioni di distinte unità immobiliari (R'_w) si riferisce a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Ai sensi del DM 2 gennaio 1998 n.28 - Catasto dei fabbricati - art.2 - "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale". Pertanto un edificio scolastico o un edificio ospedaliero, che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unica unità immobiliare.

Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento $D_{2m,nT,w}$ ed R'_w sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l'organismo edilizio.

Per tutti gli ambienti abitativi il requisito per l'isolamento acustico dai rumori da calpestio è inteso raccomandato anche per i solai interni.

Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (compresi quindi il cambio d'uso ed il cambiamento di attività classificata) il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

In sede progettuale il requisito può essere valutato tramite:

- soluzione tecnica certificata in laboratorio, in conformità alle pertinenti norme UNI EN ISO 140, con prestazioni superiori rispetto alle prescrizioni di legge, per compensare le perdite di isolamento dovute alla posa in opera;
- metodi di calcolo conforme alle norme UNI EN 12354.

A lavori ultimati il requisito può essere verificato tramite:

- dichiarazione di conformità dell'opera realizzata al progetto, nel caso sia stato utilizzato uno dei metodi indicati in sede progettuale (in tal caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera);
- prova in opera, in conformità alle pertinenti norme UNI EN ISO 140, nel caso siano stati utilizzati metodi progettuali diversi da quelli indicati.

Nel caso che in corso d'opera il progettista operi delle varianti, a lavori ultimati non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la prova in opera se l'opera realizzata in variante risponde in ogni modo a uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale.

Art. 30 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

a) 35 $dB_{(A)}$ L_{ASmax} (livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo "slow") per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 $dB_{(A)}$ L_{Aeq} (livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A) per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la prova in opera che consiste nel misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalità indicate dalla normativa vigente.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i..

Art. 31 -Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei Permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{Aeq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{Aeq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) L_{Aeq} diurno per le scuole.

TITOLO III
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

Art. 33 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00;
c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Regolamento a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.032,00;
f) per il mancato rispetto di quant'altro previsto dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

L'applicazione delle sanzioni spetta al Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n° 21/1999 e s.m.i. e dall'art. 10 della Legge n° 447/1995 e s.m.i.

Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 35 - Periodo transitorio

a) Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.

b) Le attività di cui sopra che non presentano nei termini prescritti alcun Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del Piano stesso, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della Legge 447/95.

c) Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.

d) Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti dall'art. 17 del Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 36 - Abrogazione norme precedenti

Le norme del presente Regolamento sono redatte ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, nonché in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni in contrasto con le Norme vigenti o con successive modifiche ed integrazioni delle medesime si intendono da questo abrogate.